

(N. 2423)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalle Commissioni permanenti IV (Finanze e Tesoro) e V (Difesa) della Camera dei deputati,
in riunione comune, nella seduta del 6 giugno 1952 (V. Stampato N. 2301)

presentato dal **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

e col **Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro**

(VANONI)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 GIUGNO 1952

Concessione di una indennità, per una volta tanto, ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti, collocati in congedo senza diritto a trattamento di quiescenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, già trattenuti da qualsiasi data o richiamati anteriormente al 1° gennaio 1949, collocati o da collocarsi in congedo dalla data della cessazione dello stato di guerra (15 aprile 1946), senza aver compiuto il periodo minimo di servizio per aver diritto a pensione, compete una indennità, per una volta tanto, pari ad una mensilità di stipendio o 30 giorni di paga base, integrati dall'importo mensile della indennità militare e della indennità militare speciale, e dal dodicesimo della tredicesima mensilità, per ogni anno di servizio prestato dalla data del trattamento o dell'ultimo richiamo.

Art. 2.

La spesa di complessive lire 350.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, graverà sullo stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1951-52 e verrà fronteggiata mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo n. 272 dello stato di previsione predetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.